

Prot. n. 699 del 11/12/2024

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO (RAPPRESENTANTE LEGALE)

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs.33/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) per la fornitura di prodotti per l'igiene e la cura della persona, da vendere presso le farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. –Impegno di Spesa- C.I.G. B4B0D67859

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- l’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;
- l’art. 182, in materia di impegno della spesa;
- l’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
- Il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e il D.lgs. Vo 30 marzo 2001 n.165;
- Lo Statuto;
- Il Regolamento di Contabilità.

Considerato che:

- il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi e nel rispetto delle seguenti normative: art. 42 del D.Lgs 50/2016; art. 7 del DPR 62/2013; Linee Guida ANAC e del codice di comportamento adottato da questa Amministrazione;
- l’art. 6-bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del responsabile.

Premesso che:

- occorre procedere all'affidamento in oggetto ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;
- è assegnato al fine di rispondere alle esigenze commerciali dell'attività svolta dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e per svolgere la gestione del servizio Farmaceutico essenziale, in modo corretto e puntuale ed a beneficio delle esigenze dell'utenza;
- l'operatore economico è stato selezionato in quanto produttore diretto del bene oggetto della fornitura e ha offerto il prezzo migliore.
- Prodotti richiesti dalla clientela e pubblicizzati.
- L'operatore fornisce espositori, offerte con taglio prezzo e gadget.

Atteso che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Dato atto che:

- la fornitura da acquisire, è pari ad € 30000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e che il relativo CPV è presente sulla Piattaforma MePA;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili: nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- il prezzo dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Servizio;

Visto che:

- al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio.

Ritenuto che:

- è possibile affidare l'appalto sopra specificato, sulla base di competenza e pregressa esperienza dimostrata, all'operatore economico: MAST INDUSTRIA ITALIANA srl- Via Variante di Cancelliera snc, 00072 Ariccia (RM) – P.IVA 10865581002, in quanto trattasi di operatore economico che presenta, sia il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, sia la disponibilità ad eseguire l'appalto alle condizioniritenute congrue dal Responsabile del Servizio;

Constatato:

- il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto:

- della positiva verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti effettuata, come disposto dall'art. 17 comma 5 del D.lgs. 33/2023 prima della stipula del contratto, attraverso ricezione di autodichiarazione;
- della regolarità contributiva, certificata con atto Prot. INAIL_ 46340345 con scadenza validità 04/03/2025;

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;

Considerato che:

- dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023 avviene attraverso:
 - a) Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate PAD mediante inter polarità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Nazionale Dati PDND;
 - b) La piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, solo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e solo fino al 30 settembre 2024;

Dato atto che:

- si provvederà ad acquisire il codice identificativo di gara “CIG” attribuito dall’ANAC, con le modalità di cui sopra;
- la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PAD utilizzata dall’Ente per tale procedura è MePA di Consip;
- il codice identificativo sarà pubblicato, così come previsto dalla normativa vigente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, successivamente al presente atto, mediante inserimento del link alla BDNCP, in quanto l’Anac ha disposto che potrà essere rilasciato solo ad aggiudicazione avvenuta.

Visto:

- il comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs 267/2000 che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

DETERMINA

Di dare atto che:

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Di affidare quanto in oggetto, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico: MAST INDUSTRIA ITALIANA srl- Via Variante di Cancelliera snc, 00072 Ariccia (RM) – P.IVA 10865581002, per un importo pari ad € 4704,57 I.V.A. esclusa, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Di prendere e dare atto che:

- l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro € 4704,57 oltre I.V.A.

Di impegnare:

- giusto perfezionamento dell’obbligazione giuridica avvenuta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MePA.

Di evidenziare che:

- avendo il Consorzio Farmaceutico Intercomunale una contabilità per Centri di Costo, ciascuno di esso ha il proprio codice IPA per la fatturazione elettronica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000:

- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del rappresentante legale;

Di dare atto che:

- a seguito dei controlli contabili effettuati a norma: dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; dell'art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267, il presente atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Per quanto sopra specificato, quindi, il costo complessivo del presente affidamento trova copertura nel bilancio dell'Ente e si certifica la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs 267/00.
- la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del Dlgs 14 marzo 2013 n. 3 e s.m.i.
- gli affidatari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti pubblici di cui al comma 7 del citato articolo;

Di trasmettere:

- per quanto di competenza, la presente determinazione a al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;

Il direttore generale vicario
dott. Romeo Nesi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993)